



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **159** del 02/08/2018

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 -Liquidazione spese di giudizio giusta ordinanza n. 52/2012 e sentenza n. 583/2017 emesse nel giudizio promosso dinanzi al TAR di Bari ed iscritto al n. 1236/2011 R.G.. CIOCCOLONI Pietro e/ Regione Puglia.

## RELAZIONE

SDL/AGR/2018/000 8

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da una sentenza e da una precedente ordinanza emesse dal TAR Bari in un giudizio promosso da un'azienda agricola nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue.

Con ricorso iscritto al n. 1236/2011 R.G. il sig. Pietro Cioccoloni, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annarita Marasco, Libero Mancuso e Giacomo Valla domandava al TAR Bari l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Dirigente del Servizio Foreste dalla Regione Puglia del 30 marzo 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21 aprile 2011, avente ad oggetto "PSR Puglia 2007/2013 – Asse II – Misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste" – Azioni 1-2-3. Graduatoria definitiva delle domande di aiuto ricevibili ed ammissibili a seguito delle risultanze della Commissione Ricorsi. Concessione proroga termine ultimo per l'inizio dei lavori", limitatamente alla parte in cui ammetteva a finanziamento solo parziale il progetto presentato dal sig. Pietro Cioccoloni, con riferimento al percorso natura e alla parte in cui non ammetteva



finanziamento il progetto medesimo con riferimento al percorso ginnico e al percorso avventura, ricadenti nell'azione III della Misura sopra citata, nonché di tutti gli atti connessi, antecedenti e consequenziali.

Con ordinanza cautelare n. 787/2011 del 22 settembre 2011 il TAR Bari aveva sospeso *in parte qua* il provvedimento impugnato al fine del riesame e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 09/02/2012, condannando la Regione al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del ricorrente, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

In data 22 dicembre 2011 il sig. Cioccoloni notificava ricorso per motivi aggiunti con cui veniva chiesto l'annullamento, oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della nota del Servizio Foreste prot. AOO\_036-27197 del 29/11/2011, a firma del Responsabile della Misura 227, nonché della presupposta decisione del 02/11/2011 della Commissione ricorsi che, a parere del ricorrente, avevano manifestamente eluso l'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 787/2011.

Con ordinanza n. 52/2012 del 13 gennaio 2012 il TAR Bari accoglieva l'istanza di esecuzione della misura cautelare e, per l'effetto, ordinava alla Regione Puglia di eseguire l'ordinanza cautelare n. 787/2011, concludendo la rivalutazione relativa all'ammissione al finanziamento del progetto presentato dal ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza. Con il predetto provvedimento, inoltre, veniva nominato quale commissario *ad acta*, in caso di mancato adempimento nel termine suddetto, il Dirigente dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione della Regione Puglia allo scopo di provvedere in luogo e in vece dell'Amministrazione, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, nella misura di € 1.500,00.

Con sentenza n. 583/2017 del 27 aprile 2017 il TAR Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando la Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.

In data 8 giugno 2017 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso a questa Sezione copia dell'ordinanza n. 52/2012 e della predetta sentenza n. 853/2017.

A seguito di specifica richiesta formulata con nota prot. AOO\_030/15/06/2017 n. 6970, con comunicazione datata 27 giugno 2017, acquisita agli atti al prot. AOO\_030/31/10/2017 n. 12934, l'Avv. Valla ha inoltrato conteggio delle spettanze dovute a titolo di spese e competenze legali, per un importo complessivo pari ad €. 5.062,32.

Pertanto, per quanto sopra riportato, considerata l'urgenza del pagamento in oggetto al fine di evitare aggravio di spese per la Regione Puglia, si deve procedere con la liquidazione della somma di €. 5.062,32 a favore del sig. Cioccoloni Pietro.

L'ASSESSORE  
Dott. Leonardo Di Gioia



4.

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2018, n. \_\_\_\_\_

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Ordinanza TAR Bari n. 52/2012 e Sentenza TAR Bari n. 583/2017.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza n. 52/2012 e dalla sentenza n. 583/2017, entrambe emesse dal TAR Bari, dell'importo complessivo di € 5.062,32 = in favore del sig. Cioccoloni Pietro, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126".

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti Spese procedurali e legali" € 5.062,32 =

